



## DETERMINAZIONE

*n. 67/ST*

*del 19 MARZO 2024*

**DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO:**

**Oggetto: PNRR.M5C2Inv.2.1\_"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI SANTA CRISTINA, NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI"\_CIG 95365913DA\_ CUP E95B18000250006\_Risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.**

---

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

---

Borgomanero, lì 19/03/2024

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

*F.to Ing. Paola Benevolo*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

## **IL DIRIGENTE**

**Richiamata** la determinazione n. 98/SU del 24/03/2023 con la quale venivano aggiudicati i lavori in oggetto all'operatore economico **Gruppo Sapa S.r.l.**, con sede legale a Cairano (NA), in Via Tiberio n.8 - P.I-VA 06758821216 che ha presentato un'offerta pari ad € 695.886,76 oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 45.759,52 cui corrisponde una percentuale di ribasso del 19,552 % (applicato sull'importo a basi di gara pari a € 910.773,89 di cui € 45.759,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo complessivo pari ad € 741.646,28 oltre IVA di legge (€ 815.810,90);

**Considerato che** con nota prot. n. 2023/0022586 del 16/05/2023 il Rup ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere con la consegna in via d'urgenza all'Appaltatore dei lavori (sotto riserva) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 76 del 28/03/2000;

**Preso atto che** l'Appaltatore, a supporto degli impegni assunti, ha presentato:

- ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, garanzia definitiva di € 58.002,67 mediante polizza fidejussoria n. 10076719001543, secondo lo Schema tipo 1.2 del D.M. n. 31 del 19/01/2018, emessa in data 18/05/2023 da Bene Assicurazioni s.p.a. Società Benefit (Codice 100767 Agenzia Orizzonte Insurance s.r.l. - subagenzia 7) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'assicuratore.

-ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 polizza assicurativa n. 10076790000484 per la Sezione A:

- Partita 1 -> somma assicurata alla stipula -> € 741.646,28
- Partita 2 -> somma assicurata alla stipula -> € 556.234,71
- Partita 3 -> somma assicurata alla stipula -> € 185.411,57 mentre per la Sezione B
- massimale sinistro/durata alla stipula -> RCT € 500.000,00

emessa in data 18/05/2023 a Roma da Bene Assicurazioni s.p.a. Società Benefit (Codice 100767 Agenzia Orizzonte Insurance s.r.l. - subagenzia 7) con Allegato R1 (precisazioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'assicuratore) ed Allegato R2 (condizioni opzionali, data inizio copertura assicurativa 18/05/2023) a copertura di danni di esecuzione, responsabilità civile e garanzia di manutenzione;

**Dato atto che:**

-in data 18/05/2024 con nota prot. n.0022935/2023 il Direttore Lavori, nella persona dell'arch. Massimiliano Baruffi di Poolmilano srl, ha inoltrato pec al Gruppo Sapa per la convocazione alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.M. 49/18;

-in data 12/06/2023 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti;

- in data 04/07/2023 è stato stipulato il contratto repertorio n. 4233/2023, in particolare richiamandosi l'ivi dedotto termine di ultimazione dei lavori stabilito in 305 decorrenti dalla data di consegna e, quindi, decorrente dal 12 giugno 2024;

**Richiamata:**

- la determinazione dirigenziale n. 189/SU del 21/06/2023 con la quale è stata concessa l'anticipazione richiesta dalla ditta GRUPPO SAPA s.r.l. di € 148.329,25 oltre IVA per complessivi € 163.162,18



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

corrispondente al 20 % dell'importo contrattuale dei lavori, dando atto che la ditta appaltatrice ha trasmesso con nota prot. n. 028024/2023 del 19/06/2023 la polizza di garanzia dell'anticipazione contrattuale n. 10076719002028 rilasciata in data 16/06/2023 da BENE ASSICURAZIONI SpA per l'importo di € 155.745,72.

-la determinazione dirigenziale n. 64 del 18/03/2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori di PNRR\_M5C2Inv. 2.1 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI SANTA CRISTINA, NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI”\_CUP E95B18000250006, pervenuta al prot. n.0008451/2024 del 21/02/2024 a firma dell'arch. Massimiliano Baruffi di Poolmilano srl, della quale l'appaltatore ha sottoscritto atto di sottomissione in data 08/02/2024,

**Considerato altresì che:**

- per quanto, sin dall'insediamento del cantiere sia stata rimarcata all'Appaltatore la necessità di operare con accortezza e puntualità vista la natura del sito in un contesto di sensibile utenza (bambini), nonché si sia sottolineato (in più occasioni) come la mancanza di continuità nell'esecuzione dei lavori, nel controllo del cantiere e nella verifica dello stato generale di conservazione delle pertinenze di cantiere sarebbe stata fonte di gravi disagi e nocuenti sia alla Stazione Appaltante che alla Direzione Scolastica;

- sin da subito, la Ditta omissiva, peraltro, di un adempimento essenziale quale la presentazione del Piano di Esecuzione Lavori (PEL) mai pervenuto alla stazione appaltante, ha palesato una negligente, quanto ormai intollerabile, esecuzione dei lavori fino a giungere al sostanziale abbandono continuato del cantiere ancora in corso alla data di adozione del presente provvedimento;

**Richiamati**, a dimostrazione di quanto sopra dedotto, i numerosi verbali di sopralluogo di cantiere, al cui contenuto, ben noti all'appaltatrice, si rinvia integralmente:

-VB\_001 CSE -> sopralluogo del 12/06/2023,

-VB\_002 CSE -> sopralluogo del 05/07/2023,

-VB\_003 CSE -> sopralluogo del 01/08/2023,

-VB\_004 CSE -> sopralluogo del 07/09/2023,

-VB\_005 CSE -> sopralluogo del 13/09/2023,

-VB\_006 CSE -> sopralluogo del 20/09/2023,

-VB\_007 CSE -> sopralluogo del 27/09/2023,

-VB\_008 CSE -> sopralluogo del 05/10/2023,

-VB\_001 DL -> sopralluogo del 12/06/2023,

-VB\_002 DL -> sopralluogo del 22/06/2023,

-VB\_003 DL -> sopralluogo del 05/07/2023,



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

- VB\_004 DL -> sopralluogo del 13/07/2023,
- VB\_005 DL -> sopralluogo del 01/08/2023,
- VB\_006 DL -> sopralluogo del 04/08/2023,
- VB\_007 DL -> sopralluoghi del 31/08/2023 e del 01/09/2023,
- VB\_008 DL -> sopralluogo del 04/09/2023,
- VB\_009 DL -> sopralluogo del 07/09/2023,
- VB\_010 DL -> sopralluogo del 12/09/2023,
- VB\_011 DL -> sopralluoghi del 13/09/2023 e del 14/09/2023,
- VB\_012 DL -> sopralluogo del 20/09/2023;
- VB\_013 DL -> sopralluogo del 22/09/2023;
- VB\_014 DL -> sopralluogo del 27/09/2023;
- VB\_015 DL -> sopralluogo del 03/10/2023;
- VB\_016 DL -> sopralluogo del 05/10/2023;
- VB\_017 DL -> sopralluogo del 10/10/2023;
- VB\_018 DL -> sopralluogo del 18/10/2023;
- VB\_019 DL -> sopralluogo del 26/10/2023

**Richiamati**, inoltre, gli ordini di servizio, cui parimenti si rinvia, n.ri 1,2,3,4,5,6, dei quali i n.ri 4,5 e 6 non ottemperati da parte dell'Appaltatore;

**Dato atto** che:

- con nota prot. n.0054875/2023 del 15/12/2023 il Direttore dei Lavori, sentito il Rup, in applicazione dell'art.108 comma 4 del D.Lgs 50/16 invitava l'appaltatore alla ripresa dei lavori entro e non oltre 10 gg dalla notifica della pec;

-con nota prot. n 005523/2023 del 19/12/2023 il Gruppo Sapa ha inoltrato le proprie controdeduzioni in merito e che con nota prot. n. 005298/2023 del 19/12/2023 Poolmilano srl nella persona dell'arch. Massimiliano Baruffi ha replicato in merito all'infondatezza di quanto controdedotto, evidenziando la massima disponibilità a fornire chiarimenti su eventuali dubbi che ostacolerebbero il prosieguo dei lavori;

- con nota prot. n. 005786/2023 del 21/12/2023 il Gruppo Sapa ha inoltrato osservazioni ampiamente riscontrate dalla D.L. con nota prot. n. 005990/2023 del 27/12/2023 ;

In particolare, per i motivi dedotti in tale nota di riscontro del 27 dicembre 2023, la Direzione Lavori non riscontrando cause ostacolanti il prosieguo dei lavori invitava l'Appaltatrice a riprendere i lavori onde non ricadere nell'applicazione dell'art. 108 di cui al D.Lgs. n. 50/2016.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Seguiva altra comunicazione della ditta del 28.12.2023, cui rispondeva la Direzione Lavori con nota del prot. n. 000047/2024 del 02/01/2024, al pari di quanto avveniva con nota del 18 gennaio 2024 a riscontro dell'ennesima nota dell'Appaltatore del 17 gennaio 2024, all'uopo osservandosi che, nel mentre si assisteva a siffatto copioso carteggio, il cantiere continuava nel suo persistente ed ingiustificato stato di abbandono;

**Preso, quindi, atto:**

- dello stato dei lavori, enormemente in ritardo rispetto ai tempi contrattuali nonché del citato stato di abbandono del cantiere, con nota prot. n.0003285/2024 del 19/01/2024 il RUP comunicava al Direttore dei Lavori di procedere a formalizzare le contestazioni ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016, di talché, acquisita la debita relazione particolareggiata del D.L. in data 1 febbraio 2024; relazione che certifica il grave inadempimento e grave ritardo dell'appaltatore nella gestione del contratto in oggetto;

-con nota del 07/02/2024 il Direttore dei Lavori ha inoltrato la contestazione degli addebiti al Gruppo Sapa ai sensi dell'art.108, comma 3 del D.Lga 50/16, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale assegnando un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni.

-a tale contestazione hanno fatto seguito, il 21 febbraio 2024, le controdeduzioni della appaltatrice, ove si respingono tutte le contestazioni e gli addebiti formulati dalla Direzione Lavori invitando la Stazione Appaltante a voler archiviare il preannunciato procedimento ex art. 108 D.Lgs n. 50/16, ed al contempo ad intraprendere ogni ulteriore ed opportuna iniziativa finalizzata alla definitiva conclusione dei lavori, quali a) la verifica in contraddittorio dei lavori sino ad oggi svolti e delle criticità tecnico-esecutive di quelli ulteriormente a farsi, b) l'adozione di una perizia di variante idonea a garantire la corretta prosecuzione dell'appalto, c) il richiamo della Direzione dei lavori al rispetto delle norme che sovrintendono la materia.

**Richiamata** altresì la nota prot. n.0013151/2024 del 18/03/2024 con il quale il Direttore dei Lavori replica nuovamente alle controdeduzioni pervenute sulle contestazioni degli addebiti di cui sopra respingendo ogni argomentazione addotta dall'Appaltatore poiché infondata e nessuna di esse avrebbe impedito il proseguo dei lavori, risultando inammissibile l'abbandono del cantiere e poiché nello specifico, come dichiarato:

-non sussistono incertezze di natura interpretativa e progettuale che hanno comportato in fase esecutiva e per ogni lavorazione realizzata impedimento al proseguo dei lavori;

-l'ordine di servizio n.1 è stato emesso in accordo tra le parti allegando computo metrico, regolarmente sottoscritto ed ottemperato e successivamente formalizzato con approvazione della perizia di variante n.1, previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte dell'Appaltatore;

-l'ordine di servizio n.2 è stato emesso a valle di un confronto con il tecnico della Regione Piemonte\_Settore Opere Pubbliche, ove si è avuto conferma del fatto che la modifica in corso d'opera su parti strutturali (ciabatta di fondazione per rinvenimento di sperone debolmente armato) è da ritenersi intervento di contenuto non sostanziale, trattandosi di lavorazione puntuale e non rilevante rispetto al progetto strutturale validato dagli Enti preposti, poiché non introduce variazioni significative agli schemi statici ed alle distribuzioni di carico, evidenziando altresì che le modifiche apportate non arrecano alterazioni concrete sulla consistenza complessiva degli elementi strutturali.

-il ricorso all'ordine di servizio ha inteso velocizzare i tempi esecutivi garantendo all'Appaltatore la continuità di operatività pertanto ogni ritardo nelle attività contrattuali, così come l'abbandono del cantiere,



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

sono riconducibili alle sole ed uniche responsabilità dell'Appaltatore;

-a riguardo della questione della guaina impermeabilizzante lungo la parte verticale di confine tra in nuovo erigendo corpo di fabbrica e l'edificio esistente si richiama tutta la corrispondenza esplicativa trasmessa dalla Direzione Lavori e la documentazione progettuale.

**Dato atto che** nella suddetta nota di replica si richiamano inoltre gli art.59\_Oneri ed obblighi dell'Appaltatore e l'art.64\_Custodia del cantiere del Capitolato Speciale d'Appalto per rimarcare quanto segue:

-le lamentele formulate dall'Appaltatore sono state tutte debitamente riscontrate dalla Direzione Lavori come infondate e ingiustificate;

-nessuna attività intrapresa e nessun ordine di servizio hanno impedito il concreto proseguo delle lavorazioni previste in appalto, pertanto risulta inammissibile ed ingiustificabile il reiterato abbandono del cantiere da parte dell'Appaltatore a far data dal 27/11/2023, costituendo intollerabile inadempimento contrattuale;

-il mancato presidio del cantiere, con conseguente assente controllo sulle aree di lavoro e sulle relative pertinenze (con fronti di scavo aperto, depositi e stoccaggi di materiali e rifiuti in mancanza di evidenti demarcazioni) nonché sullo stato generale di conservazione di apprestamenti, confinamenti e segnaletica, espone a rilevanti problematiche di non tempestiva risoluzione in caso di situazioni gravi che si dovessero palesare, comporta gravi e perduranti disagi, preoccupazioni e nocuenti sia alla Stazione Appaltante che alla Direzione Didattica (il sito ha di per sé una particolare sensibilità visto il fatto di essere un presidio scolastico, in costante funzione, con fruitori rappresentati da bambini).

-l'abbandono del cantiere per effetto della criticità intrinseca del sito, oltre a creare serie problematiche di sicurezza, espone a rischi rilevanti i fruitori e l'utenza finale (nell'area esterna al cantiere sono stati abbandonati ingenti quantità di ferro sotto le intemperie e senza adeguata demarcazione, nonostante l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sia scaduta da tempo);

**Rilevato** altresì che da un sopralluogo effettuato dall'Area Tecnica del Comune è emerso che nello scavo aperto è presente un ingente quantità di acqua che si sta riversando nella fossa dell'ascensore dell'edificio adiacente il quale versa in cattive condizioni di ammaloramento progressivo dei muri perimetrali;

**Considerato**, per i motivi sopra descritti, dovendo essere garantite le scadenze previste nei milestone relativi al cronoprogramma degli interventi correlati al finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) (nello specifico Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 - "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" di cui il Comune di Borgomanero è il soggetto attuatore) e con riferimento ai contenuti sia del contratto di Appalto che dell'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto, il Direttore dei Lavori denuncia al R.U.P. le seguenti inadempienze ed omissioni imputabili all'Appaltatore:

- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori
- ingiustificato ritardo rispetto alle previsioni esecutive da Cronoprogramma
- grave inottemperanza dei termini assegnati tramite specifici ordini di servizio
- reiterato abbandono del cantiere (per mesi)
- mancato aggiornamento del Cronoprogramma esecutivo di dettaglio
- gravi disagi sia a livello di sicurezza che di immagine per la Stazione Appaltante e per l'Istituto Scolastico che è stato privato dell'area esterna (in stato di completo abbandono) sotto gli occhi degli utenti



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

(con conseguenti ed inevitabili malumori da parte dell'utenza), ivi compreso l'abbandono di rifiuti in area di possibile interferenza (pericolosa) con l'attività scolastica.

in considerazione del fatto che a tutt'oggi l'Appaltatore non ha ancora evaso quanto richiesto e comunicato per mezzo di pec ed ordini di servizio, assumendo un comportamento negligente e disattendendo vincoli e clausole contrattuali, assumendo un comportamento pretestuoso e tutt'altro che collaborativo nella buona esecuzione del contratto in essere.

**Rilevato che** nella sopracitata nota di trasmissione delle contestazioni all'Impresa sono stati quantificati i lavori effettuati dall'Impresa in € 95.221,82 comprensivi di costi della sicurezza, quindi pari ad una percentuale esecutiva del 12,84% rispetto all'importo contrattuale (€ 741.646,28) e che alla stessa data il tempo rimanente per il completamento dei lavori è, invece, pari a 64 giorni di quanto contrattualizzato;

**Tenuto conto che** le controdeduzioni dell'appaltatore non sono idonee a confutare le eccezioni e contestazioni mosse dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 108 del DLgs 50/2016, concretizzandosi la condotta dell'Impresa, sia un grave ritardo sia un grave inadempimento, in particolare risultando intollerabile l'abbandono continuato del cantiere da oltre due mesi e che:

- il cantiere oggi è, infatti, abbandonato ed incustodito e nessun operatore è presente in cantiere, con gravi ripercussioni sulla sicurezza del versante oggetto di intervento e non è più possibile attendere oltre, per effettuare gli interventi che, allo stato, in ragione dell'inerzia dell'impresa diventano urgenti ed indifferibili;
- il ritardo accumulato è superiore al  $\frac{1}{4}$  del tempo contrattuale (alla data del 07/02/2024) ed il rapporto tra fattore tempo e fattore produzione è superiore ad 1/10;
- il ritardo è da ritenersi grave anche in ragione della impossibilità di concludere le operazioni di cantiere entro il termine contrattuale dell' 11 aprile 2024;
- il progetto posto a base di gara è un progetto esecutivo ed è completo di ogni elemento previsto dalla normativa vigente;
- l'operatore non ha dato ottemperanza ai solleciti effettuati ai fini della realizzazione delle opere nei tempi previsti;
- nella sostanza, nulla impediva all'impresa di operare nel sito degli interventi ed è palese come la stazione appaltante abbia agito sempre in buona fede e correttezza ponendo in essere, ogni tentativo per consentire all'impresa di organizzarsi e realizzare i lavori; tentativi tutti vani e privi di riscontro;
- alla data odierna pur non essendo stato raggiunto il termine ultimo, per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, fissato all'11 aprile 2024, l'impresa non ha svolto ulteriori lavorazioni, avendo eseguito unicamente il 12,84% dei lavori previsti.

**Precisato che**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

- è ormai palesemente preclusa la possibilità di rispettare le scadenze contrattuali per il compimento delle opere e pertanto si può affermare che la ditta è venuta meno agli obblighi contrattuali assunti;
- la condotta totalmente inadempiente dell'impresa compromette l'esito positivo dei lavori e che tali inadempienze costituiscono nel loro complesso senz'altro grave inadempimento contrattuale, ai sensi comma 3 e 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- ci siano senza dubbio gli estremi per la risoluzione del contratto causa responsabilità della condotta tenuta dall'operatore economico;
- l'operatore economico è stato messo nelle condizioni in più circostanze di recuperare il ritardo accumulato, come emerge dalla documentazione agli atti, assegnando ed intimando in più occasioni inviti alla ripresa dei lavori, come emerge altresì dagli incontri tenutosi in cantiere descritti nei verbali di sopralluogo sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione;

**Valutato che** è necessario, quindi, procedere alla risoluzione del contratto d'appalto n. rep 4233 del 04/07/2023, riguardante i lavori di "PNRR\_M5C2 Inv. 2.1RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI SANTA CRISTINA, NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI"\_CUP E95B18000250006 senza indugio al fine di poter riappaltare i lavori e rispettare le tempistiche previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**Richiamato** l'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 avente ad oggetto: "Risoluzione";

**Vista:**

- La garanzia definitiva di € 58.002,67 mediante polizza fidejussoria n. 10076719001543, secondo lo Schema tipo 1.2 del D.M. n. 31 del 19/01/2018, emessa in data 18/05/2023 da Bene Assicurazioni s.p.a. Società Benefit (Codice 100767 Agenzia Orizzonte Insurance s.r.l. - subagenzia 7) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'assicuratore. Inoltre l'Appaltatore (ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) ha presentato polizza assicurativa n. 10076790000484 per la Sezione A:
- Partita 1 -> somma assicurata alla stipula -> € 741.646,28
- Partita 2 -> somma assicurata alla stipula -> € 556.234,71
- Partita 3 -> somma assicurata alla stipula -> € 185.411,57 mentre per la Sezione B
- massimale sinistro/durata alla stipula -> RCT € 500.000,00

emessa in data 18/05/2023 a Roma da Bene Assicurazioni s.p.a. Società Benefit (Codice 100767 Agenzia Orizzonte Insurance s.r.l. - subagenzia 7) con Allegato R1 (precisazioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'assicuratore) ed Allegato R2 (condizioni opzionali, data inizio copertura assicurativa 18/05/2023, data cessazione 18/05/2024) a copertura di danni di esecuzione, responsabilità civile e garanzia di manutenzione.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

- la garanzia anticipazione contrattuale n. 10076719002028 rilasciata in data 16/06/2023 da BENE ASSICURAZIONI SpA per l'importo di € 155.745,72.

#### **DETERMINA**

- 1) di disporre la risoluzione del contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con **Gruppo Sapa S.r.l.**, con sede legale a Cairano (NA), in Via Tiberio n.8 - P.IVA 06758821216 in relazione ai lavori di PNRR\_M5C2Inv.2.1 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI SANTA CRISTINA, NUOVA SEDE DELL'INFANZIA E PARTE DELLA PRIMARIA CON APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI”\_CUP E95B18000250006 per le ragioni in premessa contenute o richiamate;
- 2) di procedere alla notifica della risoluzione del contratto all'impresa **Gruppo Sapa S.r.l.**, con sede legale a Cairano (NA), in Via Tiberio n.8 - P.IVA 06758821216, al Direttore Lavori ed alle Compagnie Assicurative;
- 3) di disporre che, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto all'Impresa aggiudicataria per le lavorazioni svolte, le attività di redazione dello Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti, dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna del cantiere, saranno curati dalla Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione all'Appaltatore del presente atto, nei termini di cui all'art. 108, comma 6 del DLgs 50/2016;
- 4) di notificare il presente provvedimento alle Compagnie Assicurative garanti dell'anticipazione e della buona esecuzione del contratto, al fine delle eventuali escussioni che dovessero seguire alla redazione dello stato di consistenza di cui al capo precedente;
- 5) di dare comunicazione della presente risoluzione all'A.N.A.C. nelle forme dalla stessa stabilite;
- 6) di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 37, lett. b, e dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, all'albo pretorio informatico del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico del Comune;
- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento è l'ing. Paola Benevolo, dirigente dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero.